

STATUTO

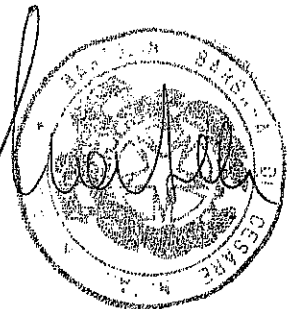
Art. 1 - Costituzione della Fondazione, denominazione, sede.

1. La Fondazione Dopo di Noi a Pisa - ONLUS (di seguito 'Fondazione') è stata costituita in data 21 dicembre 2010, per atto del notaio Dott.ssa Barbara Bartolini, e iscritta al n. 241 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Pisa, in ossequio al principio della strumentalità sancito dal D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153 all'art. 1, comma 1 lett. H) per iniziativa della Fondazione Pisa, con sede legale in Pisa (in seguito 'Fondatore').
2. Sempre su iniziativa del Fondatore, in data 9 luglio 2019, per atto del notaio Dott.ssa Barbara Bartolini, lo statuto della Fondazione è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni inderogabili del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore.
3. La Fondazione conserva la denominazione di Fondazione Dopo di Noi a Pisa - ONLUS fino al termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore.
4. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, co. 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume la denominazione di Fondazione Dopo di Noi a Pisa ETS e utilizza l'acronimo ETS nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. La Fondazione ha sede legale ed operativa in San Giuliano Terme, Via Ferruccio Giovannini, n. 15.

Art. 2 - Finalità e scopi

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di progettare e realizzare interventi sanitari, sociali e sociosanitari a favore di categorie sociali deboli rappresentate da soggetti con disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali in età post scolare allo scopo di migliorarne la qualità della vita garantendo un ambiente ed un sistema di accoglienza stimolante e protettivo capace di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli assistiti sotto ogni profilo.
2. La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti specifici scopi:
 - a) acquisire, progettare e realizzare, direttamente o indirettamente, adeguate strutture di accoglienza per ospitare, al fine di fornire prestazioni socio assistenziali anche orientate alla rieducazione ed al reinserimento sociale, soggetti appartenenti a categorie sociali deboli e che siano portatori di disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali in età post scolare;
 - b) organizzare, gestire e condurre nel rispetto delle specifiche normative di riferimento, sia direttamente che con l'intervento anche di terze parti specializzate, le strutture di accoglienza di cui alla precedente lett. a) assicurando ospitalità giornaliera ovvero permanente secondo

Allegato "A"
Fascicolo n. 12.912



la particolare condizione dell'ospite;

c) concordare con Enti e soggetti pubblici competenti istituzionalmente forme e modalità di affidamento e/o collaborazione e/o integrazione con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego delle strutture proprietarie gestite e di fornire un servizio di elevato livello alla popolazione bisognosa ed affetta da disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali residente nel territorio di riferimento corrispondente a quello di azione del Fondatore;

d) promuovere, progettare e gestire, direttamente ed in collaborazione con gli Enti pubblici competenti, percorsi ed iniziative di formazione tendenti a preparare personale specializzato e professionalizzato per la cura e l'assistenza degli ospiti delle strutture di accoglienza di cui al punto che precede;

e) realizzare indagini, studi, campagne promozionali e di stampa di ogni tipo idonei a perseguire gli scopi sopra richiamati.

Art. 3 - Attività

1. La Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti di propria operatività istituzionale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 3 luglio 2017, n.112;

g) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge

18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

i) beneficenza, erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 2 o di attività di interesse generale;

j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche orientate a persone svantaggiate appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo 2.

2. La Fondazione può altresì svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolta, entro i limiti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

3. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

4. Per perseguire le finalità e svolgere le attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti. Amministrare beni e risorse degli ospiti delle strutture nell'interesse esclusivo dei medesimi e nel rispetto delle forme di affidamento consentite dalle leggi vigenti tempo per tempo;

c) raccogliere fondi, contributi e donazioni, sia provenienti in modo istituzionale dal Fondatore per il quale espleta funzione strumentale sia da soggetti diversi, finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di progetti, strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

d) promuovere e sviluppare contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare o concorrere, a qualsiasi titolo, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

e) compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi comprese quelle di tipo promozionale, di comunicazione e di pubblica sensibilizzazione, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

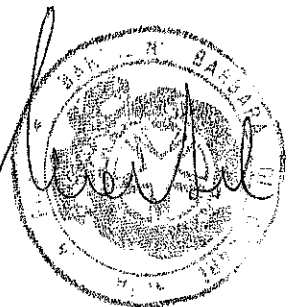
Art. 4 - Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione originariamente conferito dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione come descritto al precedente art.1;

b) dai beni immobili e mobili oggi detenuti e da quelli che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;

c) da elargizioni e contributi da parte di Enti e privati;



d) dalle somme derivanti dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione vorrà destinare ad incremento del patrimonio.

Art. 5 - Entrate

1. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

- a) dei contributi erogati dal Fondatore per la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati nel quadro di accordi ed intese anche a carattere pluriennale;
- b) dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali stipulati con gli stessi;
- c) dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed attività coerenti con il proprio scopo istituzionale;
- d) di fondi raccolti attraverso raccolte fondi, sia occasionali sia in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- e) di avanzi degli esercizi precedenti, in tal modo destinati;
- f) di proventi delle attività di interesse generale o diverse della Fondazione, e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) L'Organo di Controllo.

Art. 7 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato nominato il Direttore di cui al successivo art. 10;
- d) assicura l'osservanza dello Statuto e sovrintende alle attività e all'amministrazione della Fondazione stessa.

2. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente con funzione vicaria.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed è composto da 3 a 7 membri secondo la determinazione che assumerà il Fondatore in occasione del periodico rinnovo dell'organo. Il Fondatore definisce altresì i rispettivi compensi annui valevoli per la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8,

c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono espressamente indicati dal Fondatore.

3. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura sei anni.

4. In caso di anticipata cessazione dalla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, il Fondatore nomina il sostituto che dura nella carica per il periodo residuo che sarebbe spettato al sostituito.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio di Amministrazione:

a) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo;

b) approva il bilancio sociale;

c) delibera gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e quelli eventualmente necessari a disciplinare l'attività della Fondazione;

d) può istituire la posizione di lavoro del Direttore, procedendo alla relativa nomina e determinandone il compenso;

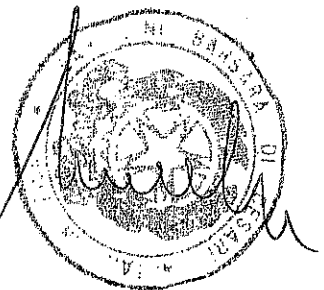
e) assume il personale dipendente di ogni ordine e grado definendone le competenze, le funzioni ed i compensi nonché gestendone i relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dell'art. 16 del Codice del Terzo settore; nell'esercizio di tale funzione, attesta l'eventuale sussistenza delle comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire le specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale al fine di superare i limiti di cui all'art. 8, c.3, lett. b) del Codice del Terzo settore;

f) può delegare a uno dei propri componenti in possesso di adeguati e specifici requisiti professionali determinate funzioni di gestione tecnica ed amministrativa delle strutture operative della Fondazione; in tal caso, il Consiglio determina il contenuto, le condizioni ed i limiti cui è sottoposto l'esercizio della delega e l'eventuale remunerazione specifica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore;

g) può delegare a uno o più dei propri componenti, ed anche a terzi, particolari funzioni o incarichi;

h) assume ogni altra decisione necessaria per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e per il suo funzionamento.

8. Delle adunanze e delle deliberazioni viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali del Consiglio di



amministrazione.

Art. 9 - L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Fondatore e può essere a carattere monocratico o, in alternativa, a carattere collegiale. In quest'ultimo caso è composto di tre membri di cui uno, su espressa indicazione del Fondatore, con funzioni di Presidente. Il carattere dell'Organo, monocratico o collegiale, è determinato dal Fondatore in occasione del rinnovo dell'Organo stesso alla sua naturale scadenza e rimane tale per tutta la durata del mandato.

2. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti fra i soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Si applica l'art. 2399 c.c.

3. Il Fondatore definisce i compensi per i componenti dell'Organo di Controllo valevoli per la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

4. L'Organo di Controllo dura in carica sei anni ed i termini del suo mandato coincidono con quelli previsti per il Consiglio di Amministrazione.

5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e predispone la relazione di commento al bilancio consuntivo del singolo esercizio.

8. L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, esercita la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso, i componenti dell'organo di controllo sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

9. Dell'attività dell'Organo di controllo viene redatto verbale da trascriversi in un apposito libro verbali.

10. L'Organo di controllo può essere affiancato da un Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità, professionalità.

Art. 10 - Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di

Amministrazione ed opera alle sue immediate dipendenze.

2. Il Direttore svolge le funzioni di capo della struttura di cui assicura il corretto funzionamento, la corretta gestione delle risorse di ogni tipo disponibili ed il rispetto della normativa di settore sotto ogni profilo.

3. Il Direttore provvede ad istruire gli atti del Consiglio d'Amministrazione e dà esecuzione alle relative delibere per quanto di propria competenza.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.

5. Il Direttore assicura la corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili.

6. Il Direttore deve essere in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza professionale con particolare riferimento alla componente gestionale ed amministrativa.

Art. 11 - Esercizio sociale e Bilancio

1. L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività che si concretano nel piano annuale di iniziative assunte della Fondazione.

2. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione, ed il programma di attività annuale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

4. Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, approva il bilancio consuntivo.

5. Il bilancio è formato nel rispetto dell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

6. Il Consiglio di amministrazione documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

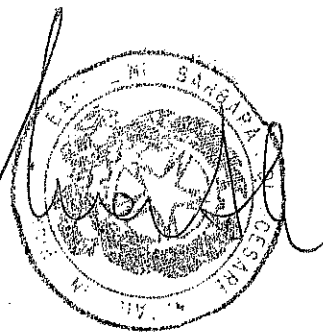
7. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del terzo settore.

8. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si osserva quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Art. 12- Bilancio sociale e trasparenza

1. La Fondazione adotta un bilancio sociale nel rispetto delle linee guida previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale è pubblicato nel sito internet della Fondazione.

2. La Fondazione assicura, nello svolgimento delle proprie attività, elevati livelli di trasparenza, anche attraverso



il proprio sito internet. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14, c. 2 del Codice del Terzo settore, rende pubblici sul sito internet della Fondazione eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e ai dirigenti.

Art. 13 - Volontari

1. La Fondazione può avvalersi direttamente di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore. In tal caso, la Fondazione è obbligata ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è altresì tenuta a registrarli in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c.4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con la Fondazione.

Art. 14 - Durata della Fondazione

1. La Fondazione ha una durata illimitata.

Art. 15 - Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche del presente statuto sono predisposte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e proposte formalmente al Fondatore. Esse assumono efficacia a tutti gli effetti solo dopo che sia intervenuta esplicita e formale approvazione da parte del Fondatore.

Art. 16 - Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione si estingue:

- a) in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- b) a seguito del venire meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi a consentire il raggiungimento degli scopi statutari;
- c) a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute in via

prioritaria ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 17 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in via residuale e in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

Art. 18 - Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimane in carica sino alla scadenza del mandato.

2. L'Organo di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimane in carica sino alla scadenza del mandato e assume immediatamente le funzioni indicate all'art. 9 dello statuto.

3. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

4. Ai fini di cui al comma 3, in particolare, la Fondazione fino al termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice del Terzo settore:

a. svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), n. 1), 2), 3), 11) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b. rispetta quanto previsto dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;

c. continua ad utilizzare la denominazione di Fondazione Dopo di Noi a Pisa - ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume la denominazione di cui all'art. 1, c. 4, del presente statuto;

d. in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to Roberto Cutajar

" Barbara Bartolini notaio

